Comune di Torri di Quartesolo

Via Roma, 174 – 36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)
Codice Fiscale – Partita Iva : 00530900240
Posta Elettronica Certificata (**PEC**) : torridiquartesolo.vi@cert.ip-veneto.net
Official Web Site : www.comune.torridiquartesolo.vi.it

IL SINDACO

A V V I S O

SI INFORMA CHE CON ORDINANZA N. 81 IN DATA 29.12.2021 AVENTE AD OGGETTO” ***PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL’ATMOSFERA. Periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022”***

IL SINDACO

ORDINA

1) l’istituzione del divieto di transito al LIVELLO DI ALLERTA VERDE dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022 dalle ore 08,30 ALLE ORE 18,30, DAL LUNEDI’ AL VENERDI’, escluse giornate festive infrasettimanali, in tutto il territorio comunale evidenziato in colore rosso nell’allegata planimetria facente parte integrante della presente ordinanza (*allegato1*) per i seguenti veicoli:

1.1) *Autovetture categoria M (M1, M2, M3) destinate al trasporto di persone e i veicoli commerciali N (N1, N2, N3) (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), che siano classificati “EURO 0” ED “EURO 1” ALIMENTATI A BENZINA e classificati “EURO 0”, “EURO 1”, “EURO 2” ED “EURO 3” AD ALIMENTAZIONE DIESEL e* non adibiti a servizi e trasporto pubblico;

1.2) *Autoveicoli categoria M ed N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”) che siano classificati “EURO 4” AD ALIMENTAZIONE DIESEL non adibiti a servizi e trasporto pubblico;*

Si precisa che gli a*utoveicoli* classificati “EURO 4” ad alimentazione diesel non adibiti a servizi e trasporto pubblico sono esclusi dalle limitazioni del presente provvedimento fino alla data di efficacia del Decreto dell’Unità di Crisi regionale n. 1 del 08/01/2021, con il LIVELLO DI ALLERTA VERDE.

1.3) *Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1 a L7e) come individuati dall’art. 52 e 53 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. “Nuovo codice della strada” non catalizzati, il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5;*

1.4) *Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1 a L7e) come individuati dall’art. 52 e 53 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. “Nuovo codice della strada” che siano classificati “Euro 0”;*

Ai sensi dell’allegato 1 dell’Accordo di Bacino Padano, sono altresì esclusi i veicoli speciali definiti dall’art. 54, lett. Punto f), g) e n) del Codice della Strada.

2) Che nel caso di comunicazione da parte di ARPAV del raggiungimento del primo livello di criticità (LIVELLO ARANCIO), sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo sui quattro giorni precedenti, le misure di cui sopra saranno integrate come segue:

2.1) divieto di transito ore 08,30 alle 18,30, tutti i giorni, nella zona evidenziata in colore rosso dell’allegata planimetria facente parte integrante della presente ordinanza, ai veicoli sotto descritti:

2.1.1) *Autoveicoli categora M ed N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”)* che siano classificati “EURO 0” ED “EURO 1” ED “EURO 2” ALIMENTATI A BENZINA e autoveicoli classificati “EURO 0”, “EURO 1”, “EURO 2” ED “EURO 3” ED “EURO 4” AD ALIMENTAZIONE DIESEL non adibiti a servizi e trasporto pubblico;

2.1.2) *Autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”) SOLO CATEGORIA M (TRASPORTO PRIVATI) che siano classificati “EURO 5” AD ALIMENTAZIONE DIESEL non adibiti a servizi e trasporto pubblico;*

2.1.3) *Ciclomotori e motoveicoli categoria L come individuati dall’art. 52 e 53 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. “Nuovo codice della strada” non omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura “EURO 0” o “EURO 1”;*

2.2) divieto di spandimento di liquami zootecnici e di concimi a base di urea e obbligo di copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami zootecnici, sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato dei liquami e dei concimi a base di urea;

3) Che nel caso di comunicazione da parte di ARPAV del raggiungimento del secondo livello di criticità (LIVELLO ROSSO), attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m^3 della concentrazione di PM_{10}, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo sui 10 giorni precedenti, le misure di cui sopra saranno integrate come segue:

3.1) divieto di transito ore 08,30 alle 18,30, tutti i giorni, nella zona evidenziata in colore rosso dell'allegata planimetria facente parte integrante della presente ordinanza, ai veicoli di cui ai precedenti punti 1 e 2;

3.2) divieto di transito dalle ore 08,30 alle ore 12,30 esteso ai veicoli di categoria N che siano classificati "EURO 5" AD ALIMENTAZIONE DIESEL non adibiti a servizi e trasporto pubblico;

3.3) divieto di spandimento di liquami zootecnici e di concimi a base di urea e obbligo di copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami zootecnici, sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato dei liquami e dei concimi a base di urea;

4) Che le misure di cui ai punti 2 e 3, restano in vigore fino al giorno di controllo successivo compreso.

Le disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 3, si applicano nella zona evidenziata in colore rosso della planimetria allegata alla suddetta ordinanza

Inoltre in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio comunale, nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022, è fatto:

DIVIETO

A) **Di mantenere acceso il motore:**

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello.

B) **Di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe **3 STELLE** in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 al **LIVELLO VERDE (NESSUNA ALLERTA);**

C) **Di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe **4 STELLE** in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017, in caso di raggiungimento dei livelli di criticità **ARANCIO (1° Liv. ALLERTA)** e **ROSSO (2° Liv. ALLERTA)**;

D) **Di procedere alla combustione all'aperto di qualsiasi tipologia compresi residui vegetali e biomasse su tutto il territorio comunale,** invitando i cittadini ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, di impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale o il conferimento all'ecocentro comunale;

ed inoltre è fatto:

OBBLIGO

Nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/93 e smi:

- a **massimi di 19°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle:

- E.1 – residenza e assimilabili;
- E.2 – uffici e assimilabili;
- E.4 – attività ricreative e assimilabili;
- E.5 – attività commerciali e assimilabili;
- E.6 – attività sportive;

- a **massimi di 17°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93, con la sigla:

- E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili;

E' inoltre fatto obbligo di ridurre di un ulteriore grado centigrado, portando **a massimi di 18°C** (+2°C di tolleranza) nelle abitazioni ed edifici pubblici in caso di raggiungimento dei livelli di criticità **ARANCIO (1° Liv. ALLERTA)** e **ROSSO (2° Liv. ALLERTA)**.

L'ordinanza prevede una serie di deroghe al divieto di circolazione (vedasi voce "**ECCEZIONI**" al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio).

Torri di Quartesolo,10.1.2022

IL SINDACO
Diego Marchioro